

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2012, n. 25-3397

IPAB - Opera Pia "Ospizio Buzzi" con sede in Envie (CN). Approvazione nuovo statuto.

A relazione dell'Assessore Quaglia:

L'Opera Pia "Ospizio Buzzi" con sede in Envie, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890.

Con istanza in data 04/10/2011, il Presidente dell'Istituto, in esecuzione della deliberazione n. 19 adottata in data 31/08/2011 dal Collegio Commissariale, richiedeva l'approvazione di un nuovo statuto.

La proposta di un nuovo testo statutario, veniva motivata dalla necessità di dotare l'Ente di un testo più confacente alle attuali problematiche e alle mutate esigenze sociali, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

In ordine alla suddetta proposta, il Comune di Envie e la Provincia di Cuneo, invitati ad esprimere un parere, si sono favorevolmente pronunciati, con provvedimenti nn. 39 e 265, adottati rispettivamente dal Consiglio Comunale in data 29/11/2011 e dalla Giunta Provinciale in data 06/12/2011.

Considerato che il testo proposto del nuovo statuto è conforme alle vigenti norme legislative e l'attività dell'Istituzione è corrispondente al pubblico interesse, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento con un'unica modifica da apportare al penultimo comma dell'art. 14 che dovrà recitare: "Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Collegio stesso tra i propri componenti."; si fa presente che la suddetta modifica si è resa necessaria in quanto nel testo statutario proposto non veniva precisata la modalità di nomina del Vice Presidente.

Tutto ciò premesso;

visti gli atti;

visto lo Statuto vigente dell'Ente;

vista la Legge 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

visto il D. lgs. n. 207/2001;

vista la L.R. n. 1/2004;

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare il nuovo statuto dell'Opera Pia "Ospizio Buzzi" con sede in Envie, composto di 27 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, modificando unicamente il penultimo comma dell'art. 14 che dovrà recitare: "Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Collegio stesso tra i propri componenti.".

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato


“RESIDENZA CESARE BUZZI”

STATUTO

Via Roma, 8 – 12030 ENVIE (CN)

Tel. 0175 /278175 Uff. tel. e fax 0175/ 281139

e-mail: residenzabuzzi@gmail.it



STATUTO DELLA "RESIDENZA CESARE BUZZI" DI ENVIE (CN)

CAPO I

Origine, Sede, Scopi e Mezzi.

Art. 1

La "Residenza Cesare Buzzi" ha sede in Envie (CN) in Via Roma n. 8 e trae la sua origine dal testamento del 15 gennaio 1909 del Sig. Cesare Buzzi, il quale lasciò tutta la sua sostanza alla Congregazione di Carità per l'istituzione di un ricovero per ammalati e per inabili al lavoro, con un patrimonio che ammontava a lire 250.000.

E' stata eretta in ente morale con Regio Decreto il 10 maggio 1914.

Art. 2

La "Residenza Cesare Buzzi" ha lo scopo di offrire ai suoi ospiti un ambiente familiare e sereno, assistenza fisica, sanitaria, morale e religiosa. Opera per garantire un adeguato livello di assistenza tutelare, di benessere assistenziale ed abitativo, per mantenere al livello più alto possibile le residue capacità fisiche, mentali, affettive e relazionali dell'anziano.

La posizione geografica della piccola struttura immersa nel verde della collina, alle pendici del Montebracco, fornisce l'ambiente ideale per accogliere gli anziani garantendo loro quiete e tranquillità.

Art. 3

La "Residenza Cesare Buzzi" provvede alle necessità economiche e finanziarie con:

- il ricavato delle rette;
- contributi ed oblazioni;
- con i proventi di eventuali convenzioni stipulate con il Comune di Envie.



CAPO II

Disposizioni relative alle ammissioni

Art. 4

La "Residenza Cesare Buzzi" è aperta, con precedenza assoluta, ai residenti uomini e donne non abbienti del Comune di Envie. Seguono come precedenza tutti gli altri residenti del comune ed infine anche i non residenti.

Per quanto riguarda i "non residenti" il Collegio Commissariale avrà il diritto di favorire i residenti dei comuni limitrofi e gli enviesi emigrati.

Art. 5

L'ammissione alla Casa di Riposo sarà deliberata, caso per caso, dal Collegio Commissariale.

Art. 6

Non sono ammesse le persone che sono affette da patologie gravi o gravissime, tali da richiedere interventi di elevata specializzazione non previsti in struttura.

Art. 7


Gli ospiti che volontariamente o involontariamente, direttamente o indirettamente, recano un grave disturbo all'andamento generale della Casa di Riposo possono essere allontanati dalla struttura stessa, dopo attenta e ponderata valutazione del Collegio Commissariale.

Art. 8

Al momento dell'ingresso viene consegnato il regolamento interno di gestione che gli ospiti ed i familiari sono tenuti a sottoscrivere ed osservare e viene stipulato apposito contratto di inserimento.

Art. 9

Tutti gli ospiti devono versare la retta secondo la delibera del Collegio Commissariale. I non abbienti residenti nel comune di Envie ed in altri comuni saranno assistiti tramite eventuali integrazioni da parte di Consorzi socio-assistenziali di pertinenza convenzionati con il Comune di Envie.



CAPO III
Disposizioni comuni

Art. 10

Nella Casa di Riposo sono accolte persone di ambo i sessi, sia residenti (con priorità) che non residenti senza discriminazioni e pregiudizi razziali, politici e religiosi.

Nessuna pratica di culto può essere imposta ai ricoverati. Essi possono farsi assistere dai ministri del culto al quale appartengono.

CAPO IV
Personale dipendente, servizio tesoreria

Art. 11

Al personale dipendente, assunto dal Collegio Commissariale, sarà corrisposto il trattamento economico e normativo ai sensi della legislazione vigente, con riferimento al CCNL di categoria.

Art. 12

Il servizio tesoreria sarà appaltato ad un istituto di credito bancario.

Art. 13


I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Segretario e del Presidente o dell'amministratore all'uopo delegato dal Presidente.

CAPO V
Amministrazione

Art. 14

La "Residenza Cesare Buzzi" è retta da un Collegio Commissariale composto da cinque membri, nominati dal Comune di Envie:

- n. 4 in rappresentanza della maggioranza consigliare,
 - n. 1 in rappresentanza della minoranza consigliare;
- e dal parroco pro-tempore in qualità di membro di diritto.



L'assessore designato dal Sindaco può partecipare alle sedute del Collegio Commissariale, ma senza diritto di voto.

Il Presidente del Collegio è eletto dal Collegio stesso tra i propri componenti.

Il Collegio Commissariale dura in carica quanto gli organi di governo del comune che lo ha nominato.

Art. 15

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, e in caso di assenza o di impedimento di entrambi ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina ed in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Art. 16


Il Presidente ha le seguenti attribuzioni e funzioni:

- convoca il Collegio Commissariale, presiede e dirige le adunanze, cura in seguito l'esecuzione delle delibere adottate;
- sottoscrive la corrispondenza e controlla la tenuta dei registri e della contabilità;
- sovrintende al funzionamento e alla gestione dei vari servizi erogati;
- provvede al pagamento delle spese stanziare in bilancio con l'emissione dei relativi mandati;
- rappresenta in giudizio l'Amministrazione e stipula in nome di questa i contratti deliberati;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e con gli operatori privati e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività dell'Ente;
- provvedere all'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti facenti carico all'Ente, anche per effetto di legati o di altri oneri.

Art. 17

Il Collegio Commissariale è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive impartite, in particolare:

- vigila sul funzionamento della Casa di Riposo adottando tutte le prescrizioni richieste dagli organi di controllo competenti e stabilite dalla normativa in vigore;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- stabilisce eventuali contratti di appalto di servizi da bandire, necessari al funzionamento;
- delibera i vari regolamenti relativi al personale e dell'Ente stesso;
- delibera la dotazione organica del personale dipendente e le relative variazioni secondo la



normativa regionale vigente;

- nomina o revoca il personale dipendente in base alla dotazione organica, con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli Enti Locali e alla normativa vigente;
- delibera su tutti gli atti che riguardano l'Amministrazione del patrimonio e l'uso delle rendite;
- stabilisce e delibera l'entità delle rette ed il loro aggiornamento;
- promuove e delibera, ove ne ravvisi l'occorrenza, le modifiche dello Statuto;
- delibera e stipula le convenzioni;
- delibera l'accettazione di legati o eredità;
- delibera l'eventuale trasformazione dell'Ente secondo la normativa regionale;
- delibera la contrazione di mutui e spese che impegnino il bilancio per più esercizi.

Art. 18

Il Collegio Commissariale si riunisce ogni volta che vi siano argomenti da trattare.

La convocazione viene fatta dal Presidente sia di sua iniziativa che su richiesta scritta di almeno tre membri del Collegio.

Le convocazioni saranno fatte con avvisi scritti, a firma del Presidente e di chi ne fa le veci e conterranno gli elementi da discutere.

Le convocazioni saranno consegnate al domicilio o inviate tramite e-mail cinque giorni prima della seduta ordinaria.

Per le sedute d'urgenza gli amministratori saranno avvisati almeno 24 ore prima, anche a mezzo telefonico o via sms.

Art. 19

Le sedute del Collegio Commissariale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

Le votazioni vengono effettuate per appello nominale e sempre a voti segreti quando si tratta di questioni personali concernenti singoli individui.

Non possono prendere parte alle votazioni di determinati argomenti all'ordine del giorno i consiglieri che hanno qualche interesse diretto o indiretto per parte di parenti ed affini sino al quarto grado di parentela.

A parità di voti la proposta si intende respinta.



Art. 20

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Collegio Commissariale previa contestazione dei motivi all'interessato, nei modi previsti dalla legge.

Art. 21

Nel corso della seduta ogni singolo consigliere non può presentare proposte o argomenti non contemplati nell'ordine del giorno.

Gli argomenti o proposte che rientrano nel tradizionale "varie ed eventuali" possono essere trattati solo al termine o rimandati ad una seduta successiva del consiglio.

Art. 22

Di ogni seduta del Collegio Commissariale dovrà essere redatto verbale contenente le deliberazioni assunte.

I consiglieri possono fare inserire nelle deliberazioni le osservazioni da loro fatte durante l'assemblea.

Quando un consigliere si allontana dall'adunanza ne sarà fatta menzione nel verbale.

I verbali saranno firmati dal Segretario, dal Presidente e da tutti i membri presenti.

Il rilascio di copie dei verbali ad estranei al Collegio potrà avvenire solo con il permesso del Presidente.

Le deliberazioni verranno affisse all'Albo Pretorio comunale e pubblicate all'Albo Pretorio on-line.

Art. 23


L'incarico ed il lavoro dei consiglieri per la Casa di Riposo s'intendono del tutto gratuiti, salvo rimborsi delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 24

Il Segretario Direttore è nominato dal Collegio Commissariale.

Egli è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Collegio Commissariale e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Collegio Commissariale, ne redige i verbali e formula il parere ed



esprime le valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo sui suddetti atti.

Il Segretario Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Firma i mandati di pagamento. Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente ed alla loro presentazione al Collegio Commissariale per l'approvazione.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite con apposito regolamento.

CAPO VI

Disposizioni finali

Art. 25

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 26

Il presente Statuto aggiorna e modifica lo Statuto Organico approvato dal Ministro Salandra in data 02 aprile 1914.

Art. 27

Il presente Statuto deliberato dal Collegio Commissariale della "Residenza Cesare Buzzi", ottenuta l'approvazione della Giunta Regionale entrerà immediatamente in vigore.

Envie, 31 agosto 2011

I membri del Collegio Commissariale:

Bindi Mirella (Presidente)

Magnano Elsa (Vicepresidente)

Dagatti Clelia

Riva Luciana

Bovo Marco

Ardusso don Domenico

